

DELIBERAZIONE 16 FEBBRAIO 2017
59/2017/R/GAS

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA RICERTIFICAZIONE DI SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.P.A.,
IN QUALITÀ DI GESTORE DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE IN SEPARAZIONE
PROPRIETARIA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 febbraio 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il Regolamento CE 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (di seguito: Regolamento CE 139/2004);
- il Regolamento CE 713/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce una Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: Regolamento CE 713/2009);
- il Regolamento CE 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale che abroga il Regolamento CE 1775/2005 (di seguito: Regolamento CE 715/2009);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (di seguito: D. lgs. 300/99);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: D. lgs. 93/11);
- il decreto legge 15 marzo 2012, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (di seguito: D.l. 21/12);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86 (di seguito: D.P.R. 86/14);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (di seguito: D.P.C.M. 158/13);

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 3 novembre 2011, ARG/com 153/11 (di seguito: deliberazione 153/11);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2012, 22/2012/A (di seguito: deliberazione 22/2012/A);
- la deliberazione dell’Autorità 14 febbraio 2013, 55/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 55/2013/R/gas);
- la determina 5 agosto 2016 20/2016 del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità (di seguito: determina 20/16);
- la comunicazione di Società Gasdotti Italia S.p.a. del 30 giugno 2016 (protocollo Autorità 19138 del 5 luglio 2016, di seguito: comunicazione del 30 giugno 2016);
- la comunicazione di Società Gasdotti Italia S.p.a. del 12 agosto 2016 (protocollo Autorità 23176 del 12 agosto 2016, di seguito: comunicazione del 12 agosto 2016);
- la comunicazione di Società Gasdotti Italia S.p.a. del 7 ottobre 2016 (protocollo Autorità 32015 del 4 novembre 2016, di seguito: comunicazione del 7 ottobre 2016);
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2017 (protocollo Autorità 2060 del 19 gennaio 2017, di seguito: comunicazione del 19 gennaio 2017);
- la comunicazione di Società Gasdotti Italia S.p.a. del 25 gennaio 2017 (protocollo Autorità 2710 del 25 gennaio 2017, di seguito: comunicazione del 25 gennaio 2017).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE, dispone che, prima che un’impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasporto del gas naturale (di seguito: trasporto), la medesima venga certificata dall’autorità di regolamentazione nazionale ai sensi del medesimo articolo 10, paragrafi 4, 5 e 6 e dell’articolo 3 del Regolamento CE 715/2009;
- l’articolo 10, paragrafo 3, della citata direttiva, prevede che i gestori di un sistema di trasporto notifichino all’autorità di regolamentazione tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della osservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 9, della medesima direttiva;
- l’articolo 10, paragrafo 4, della citata direttiva, prevede che le autorità di regolamentazione vigilino, in permanenza, sull’osservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 9 delle direttiva, da parte dei gestori di un sistema di trasporto e, al fine di assicurare tale rispetto, avviino una procedura di certificazione:
 - quando ricevono notifica dal gestore;

- di loro iniziativa, quando vengono a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori rischia di concretare una violazione dell'articolo 9 della direttiva, ovvero quando hanno motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata;
- su richiesta motivata della Commissione;
- l'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE, prevede che qualora la certificazione sia richiesta da un proprietario di sistema di trasporto o da un gestore di sistema di trasporto che sia controllato da una o più persone di paesi non appartenenti alla Comunità europea (di seguito: paesi terzi), l'autorità di regolamentazione lo notifica alla Commissione;
- ai sensi della medesima disposizione, l'autorità di regolamentazione è tenuta a notificare altresì alla Commissione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo di un gestore del sistema di trasporto da parte di soggetti di paesi terzi;
- l'articolo 11, paragrafo 2, della citata direttiva, prevede che il gestore di un sistema di trasporto notifichi all'autorità di regolamentazione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo di un gestore del sistema di trasporto da parte di soggetti di paesi terzi;
- l'articolo 11, paragrafo 3, della citata direttiva, prevede, altresì, che l'autorità di regolamentazione debba rifiutare la certificazione se non è stato dimostrato che:
 - a) l'entità interessata ottempera alle prescrizioni di cui all'articolo 9;
 - b) all'autorità di regolamentazione o ad un'altra autorità competente designata dallo Stato membro, il rilascio della certificazione non metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dello Stato membro e della Comunità;
- il medesimo articolo prevede che nell'esaminare la questione, l'autorità di regolamentazione o l'autorità competente a tal fine designata tiene conto:
 - dei diritti e obblighi della Comunità in relazione a tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui la Comunità è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento energetico;
 - dei diritti e degli obblighi dello Stato membro in relazione a tale paese terzo che discendono da accordi conclusi con esso, nella misura in cui sono conformi al diritto comunitario;
 - di altre circostanze specifiche del caso e del paese interessato;
- l'articolo 11, paragrafo 4, della citata direttiva, prevede che l'autorità di regolamentazione notifichi senza indugio la propria decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa;

- l'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva in parola, prevede che prima che l'autorità di regolamentazione adotti una decisione relativa alla certificazione, detta autorità e/o l'autorità competente designata, chieda un parere alla Commissione se:
 - l'entità interessata ottemperi alle prescrizioni di cui all'articolo 9;
 - il rilascio della certificazione non metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Comunità;
- l'articolo 11, paragrafo 6, della citata direttiva, prevede che, entro due mesi dalla ricezione della richiesta, la Commissione comunichi il proprio parere all'autorità nazionale di regolamentazione, fatta salva la possibilità di prorogare tale termine di ulteriori due mesi nel caso in cui la medesima Commissione richieda i pareri dell'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali per l'energia, dello Stato membro in questione e delle parti interessate;
- l'articolo 11, paragrafo 6, della richiamata direttiva, prevede che, in assenza di parere della Commissione entro il periodo di cui al precedente punto, si considera che non vi siano obiezioni avverso la decisione dell'autorità di regolamentazione;
- l'articolo 11, paragrafo 7, della citata direttiva, prevede che nel valutare se il controllo da parte di un soggetto di paesi terzi metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Comunità, la Commissione tiene conto:
 - delle circostanze specifiche del caso dei paesi terzi interessati;
 - dei diritti e degli obblighi della Comunità in relazione a tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui la Comunità è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento;
- l'articolo 11, paragrafo 8, della citata direttiva, prevede che l'autorità di regolamentazione disponga di un termine di due mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 6, per adottare la decisione definitiva relativa alla certificazione, tenendo nella massima considerazione il parere della Commissione;
- l'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento CE 715/2009, prevede che la Commissione esamini la notifica di una decisione riguardante la certificazione di un gestore di sistema di trasporto non appena la riceve ed entro due mesi dal giorno della sua ricezione fornisca il suo parere alla competente autorità nazionale di regolamentazione circa la sua compatibilità con l'articolo 10, paragrafo 2, o l'articolo 11 e l'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE;
- l'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento CE 715/2009, prevede che, entro due mesi dalla ricezione del parere della Commissione, l'autorità nazionale di regolamentazione adotti la decisione finale riguardante la certificazione del gestore di un sistema di trasporto, tenendo nella massima considerazione detto parere.

CONSIDERATO CHE:

- il D.lgs. 93/11 ha recepito, nell'ordinamento nazionale, i requisiti e gli adempimenti previsti dalla direttiva 2009/73/CE per la certificazione delle imprese che intendono agire in qualità di gestore di un sistema di trasporto;
- l'articolo 9, comma 3, del D.lgs. 93/11, ha previsto che successivamente alla prima certificazione e ove necessario l'Autorità avvii le procedure di certificazione:
 - nei confronti dei gestori dei sistemi di trasporto che ne facciano richiesta;
 - di propria iniziativa, quando venga a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di trasporto rischi di determinare una violazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE ovvero quando abbia motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata;
 - su motivata richiesta della Commissione europea;
- l'articolo 9, comma 4, del D.lgs. 93/11, prevede che l'Autorità concluda la procedura di certificazione di un gestore di sistema di trasporto, entro un termine di quattro mesi decorrenti dalla data della notificazione effettuata dal gestore o dalla data della richiesta della Commissione europea; decorso tale termine, la certificazione si intende accordata;
- l'articolo 9, comma 5, del D.lgs. 93/11, prevede che l'Autorità notifichi, senza indugio, alla Commissione europea la decisione, espressa o intervenuta per silenzio assenso, di certificazione del gestore del sistema di trasporto, unitamente alle informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa; tale decisione acquista efficacia dopo l'espressione del prescritto parere della Commissione europea. La Commissione esprime parere, secondo la procedura di cui all'articolo 3, del Regolamento CE 715/2009, entro due mesi dal ricevimento della notifica;
- l'articolo 9, comma 6, del D.lgs. 93/11, prevede che entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione europea, l'Autorità assuma la decisione finale di certificazione tenendo conto del parere stesso;
- l'articolo 9, comma 8, , el D.lgs. 93/11, prevede che i gestori di sistemi di trasporto notifichino all'Autorità tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE;
- il comma 10, del citato articolo 9, del D.lgs. 93/11, prevede che, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, siano stabiliti i criteri per la certificazione del gestore di un sistema di trasporto nel caso in cui un soggetto di un paese terzo ne acquisisca il controllo e in base ai quali l'Autorità è tenuta ad adottare una decisione di certificazione; il predetto decreto deve garantire che il rilascio della certificazione non metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Italia e dell'Unione europea e che siano rispettati i diritti e gli obblighi derivanti dal diritto

internazionale e da accordi con il paese terzo interessato purché conformi al diritto comunitario.

- l'articolo 43, comma 2, del D.lgs. 93/11, prevede che l'Autorità garantisca l'adempimento, da parte di qualsiasi impresa di gas naturale, degli obblighi derivanti dalla direttiva 2009/73/CE e dei Regolamenti CE 713/2009/CE e 715/2009/CE.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 153/11, l'Autorità ha disciplinato le procedure di certificazione per i gestori di sistemi di trasporto del gas previste dalla direttiva 2009/73/CE e dal D.lgs. 93/11;
- il comma 4.2, dell'Allegato A alla deliberazione 153/11, prevede che l'Autorità avvii una procedura di ricertificazione nei seguenti casi:
 - a) su propria iniziativa, qualora venga a conoscenza di modifiche dei diritti o dell'influenza nei confronti dei gestori di sistemi di trasporto che possano comportare una violazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
 - b) su motivata richiesta della Commissione;
 - c) a seguito delle comunicazioni di cui al comma 25.1 o del verificarsi delle circostanze di cui al comma 12.5 del medesimo allegato;
- il comma 4.5, dell'Allegato A alla deliberazione 153/11, prevede che le procedure di ricertificazione, nei casi di cui al comma 4.2, lettera c) del medesimo allegato, siano avviate entro 60 giorni dalla data di ricevimento, da parte dell'Autorità, delle comunicazioni previste dal comma 25.1 dell'allegato, qualora le variazioni intervenute richiedano un riesame del rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE;
- il comma 5.6, dell'Allegato A alla deliberazione 153/11, prevede che l'Autorità, effettuate le verifiche di conformità delle informazioni fornite alle disposizioni della direttiva 2009/73/CE e del D.lgs. 93/11, adotti la decisione di certificazione preliminare entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni stesse; decorso tale termine senza che la decisione sia stata adottata, la certificazione preliminare si intende accordata;
- il comma 5.7, dell'Allegato A alla deliberazione 153/11, prevede che la certificazione preliminare sia notificata alla Commissione europea, ai fini del parere di cui all'articolo 3, del Regolamento CE 715/2009, congiuntamente a tutte le informazioni rilevanti; tutte le informazioni ricevute sono comunque a disposizione, su richiesta, della Commissione medesima;
- il comma 5.8, dell'Allegato A alla deliberazione 153/11, prevede che l'Autorità adotti la decisione finale di certificazione entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione, tenendo conto delle considerazioni espresse nel parere; la decisione finale è notificata al Ministero dello Sviluppo Economico e ai gestori

interessati; la decisione finale dell'Autorità e il parere della Commissione sono pubblicati congiuntamente sul sito internet dell'Autorità;

- il comma 25.1, dell'Allegato A alla deliberazione 153/11, prevede che ogni variazione rilevante che dovesse intervenire successivamente alla conclusione di una procedura di certificazione, debba essere comunicata all'Autorità dal responsabile di conformità entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta variazione, fornendo tutte le informazioni e la documentazione necessaria a giustificare e valutare la portata della variazione medesima;
- con la determina 20/16, il Direttore dell'allora Direzione Tariffe (ora Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling) dell'Autorità ha previsto modalità operative per le comunicazioni connesse alla procedura di certificazione ai sensi della deliberazione 153/11 che assicurino adeguati standard informatici di riservatezza, integrità e non ripudiabilità delle medesime informazioni;
- con la deliberazione 22/2012/A, l'Autorità ha istituito modalità per il trattamento, da parte degli Uffici dell'Autorità, delle informazioni commercialmente sensibili inviate dai soggetti tenuti agli adempimenti in materia di certificazione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 55/2013/R/gas, l'Autorità ha adottato la decisione finale di certificazione per Società Gasdotti Italia S.p.a. (di seguito: società), in qualità di gestore di trasporto del gas naturale in separazione proprietaria, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE e dell'articolo 19, del D.lgs. 93/11;
- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha prescritto alla società in questione di darle immediata comunicazione di ogni eventuale cambiamento delle condizioni poste alla base della decisione finale di certificazione nonché di porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di acquisire le reti non di proprietà attualmente gestite ovvero di risolvere unilateralmente il contratto di gestione di tali reti, dandone comunicazione all'Autorità entro 120 giorni dalla pubblicazione del medesimo provvedimento;
- con la comunicazione del 30 giugno 2016, la società ha notificato all'Autorità, ai sensi del comma 25.1, dell'Allegato A alla deliberazione 153/11, la prevista variazione nella composizione dell'azionariato a seguito di cessione da parte dell'azionista di maggioranza, delle partecipazioni di controllo a due soggetti di paesi terzi, precisando, altresì, che l'operazione sarebbe stata soggetta all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi del Regolamento CE 139/2004 e della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, del D.l. 21/12 e dell'articolo 5, del D.P.R. 86/14;
- a seguito di richiesta da parte dell'Autorità del 8 agosto 2016 (prot. Autorità 22830), la società, con la comunicazione del 12 agosto 2016, ha trasmesso le citate

autorizzazioni rilasciate da parte della Commissione europea e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- con la comunicazione del 7 ottobre 2016, la società ha, quindi, notificato all'Autorità il perfezionamento della citata operazione di cessione delle partecipazioni di controllo a due soggetti di paesi terzi, fornendo contestualmente le informazioni aggiornate previste dal questionario di cui all'Allegato D alla deliberazione 153/11;
- con comunicazione del 18 gennaio 2017 (prot. Autorità 1858), gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico le informazioni utili alle valutazioni previste dall'articolo 11, paragrafo 3 lettera b) della direttiva 2009/73/CE, ai fini dell'avvio della procedura di ricertificazione della società;
- con la comunicazione del 19 gennaio 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito delle proprie competenze in materia di sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale ai sensi del D.lgs. 300/99 e del D.P.C.M. 158/13, ha fornito all'Autorità le proprie valutazioni in relazione alla citata variazione della struttura di controllo della società;
- con la comunicazione del 25 gennaio 2017, la società ha informato l'Autorità circa l'assolvimento degli obblighi posti a suo carico dalla decisione finale di certificazione con la deliberazione 55/2013/R/gas;
- la variazione dell'azionariato della società, con l'acquisizione del controllo da parte di soggetti di paesi terzi, comporta una modifica sostanziale dell'assetto societario preso a riferimento dall'Autorità nella decisione di certificazione adottata dall'Autorità con la deliberazione 55/2013/R/gas.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avviare, ai sensi del comma 4.2, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione 153/11, un procedimento finalizzato alla ricertificazione della Società Gasdotti Italia S.p.a., in qualità di gestore del sistema di trasporto ai sensi dell'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE;
- condurre, nell'ambito del procedimento di cui al precedente punto, i necessari approfondimenti istruttori finalizzati ad appurare il permanere dei requisiti di indipendenza prescritti dal citato articolo ai fini della certificazione della predetta società in qualità di gestore in separazione proprietaria;
- notificare il presente provvedimento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE

DELIBERA

1. di avviare, ai sensi del comma 4.2, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione 153/11, un procedimento di ricertificazione di Società Gasdotti Italia S.p.a., in qualità di gestore del sistema di trasporto ai sensi dell'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE;
2. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità, nell'ambito del quale condurre i necessari approfondimenti istruttori ai fini della ricertificazione di Società Gasdotti Italia S.p.a.;
3. di notificare il presente provvedimento alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e a Società Gasdotti Italia S.p.a.;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

16 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni